

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 6 dicembre 2019

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 17/2019

LA DETRAZIONE DELL'IVA SULLE FATTURE RICEVUTE A FINE ANNO

Nel periodo a cavallo tra dicembre 2019 e gennaio 2020 occorre controllare attentamente la data di ricezione e di registrazione delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l'Iva a credito.

Si ricorda infatti che ai sensi dell'art. 19, comma 1, secondo periodo, del DPR 633/1972, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Il momento a partire dal quale è possibile detrarre l'Iva è quindi determinato dall'esigibilità dell'imposta, individuata dall'effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/1972 (consegna o spedizione per la vendita di beni, pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi).

Al fine della detrazione, il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'art. 17 (reverse charge), anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Dalla registrazione nel registro Iva acquisti, di cui all'art. 25 del DPR 633/1972, devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

La regola della detrazione Iva a fine anno richiede quindi l'analisi delle fatture distinguendo tra:

- **fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2019**: che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019;
- **fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 ma datate dicembre 2019**: potranno essere registrate a partire dal mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese dell'anno 2020 in cui verranno registrate;
- **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019, non registrate a dicembre 2019 ma registrate prima della presentazione della dichiarazione IVA/2020 relativa all'anno 2019 (che scade il 30 aprile 2020)**: tali fatture vanno registrate in un apposito registro sezionale o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture "correnti" e l'Iva non dovrà essere considerata nella liquidazione corrispondente al mese del 2020 in cui tali fatture sono state registrate. E' possibile infatti detrarre l'Iva di tali fatture solo nella dichiarazione annuale Iva/2020 relativa all'anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020;
- **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo la presentazione della dichiarazione IVA/2020 relativa all'anno 2019 (che scade il 30 aprile 2020)**: per poter detrarre l'IVA relativa a tali fatture è richiesta la presentazione della dichiarazione annuale Iva/2020 integrativa.

Il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura dovrà inoltre verificare se eventualmente tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore e semplicemente non recapitata ma messa a disposizione nell'Area riservata dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "Fatture e corrispettivi".

Per l'individuazione del termine di ricezione della fattura e la verifica dell'eventuale mancata ricezione della fattura di acquisto, si riportano le indicazioni delle specifiche tecniche di cui al provvedimento Prot. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato (da ultimo) dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2019: *"dopo l'effettuazione dei controlli con esito positivo, il SdI recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica che contiene anche*

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario".

In alcuni casi la consegna della fattura elettronica da parte del SdI non è possibile per cause tecniche come, ad esempio, quando:

- il canale telematico (web service o sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP) non è attivo e funzionante,
- la casella Pec indicata risulta piena o non attiva,
- il cliente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.

In questi casi il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.

In tale circostanza, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente.

Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l'Iva per il cliente.

Il SdI comunica, infine, al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

